

11103.22

FN



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

V SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: mancata presentazione dichiarazione IVA - accertamento induttivo - costi

Biagio Virgilio - Presidente -

Enrico Manzon - Consigliere -

R.G.N.

807/2012

Roberto Succio - Consigliere -

Cron. *M103*

Maria Giulia Putaturo - Consigliere -

AC -

Donati Viscido di Nocera

25/11/2021

Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 807/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

*6063
2521*

(omissis) , titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis) (omissis) con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. (omissis) in (omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione siciliana, sez. staccata di Messina, n.129/27/2010 depositata il 25 novembre 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 novembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione siciliana, sez. staccata di Messina, veniva parzialmente accolto l'appello proposto da (omissis) titolare dell'omonima ditta individuale, avverso la sentenza della CTP di Messina, n.384/13/2009, con la quale veniva rigettato il ricorso relativo all'avviso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP 2002, sanzioni e interessi.

2. In particolare le riprese traevano origine dalla mancata presentazione di dichiarazione IVA e del modello unico per l'anno di imposta suddetto, pur avendo il contribuente presentato la comunicazione annuale IVA da cui emergevano ricavi non dichiarati. Il ricorrente rendeva noto di aver proposto denuncia-querela nei confronti del commercialista incaricato dell'adempimento non compiuto ritenendo il fatto non a sé imputabile. Nel merito, contestava il metodo induttivo di accertamento e l'insufficiente deduzione dei costi necessari alla produzione del reddito, eccependo ai fini IVA anche la violazione dell'art.

55 del d.P.R. n.633 del 1972, e contestando la misura e l'esigibilità delle sanzioni in attesa dell'esito del processo penale.

3. La CTR accoglieva la doglianza ex art.55 cit. e dichiarava detraibili i costi indicati in contabilità ai fini della determinazione del reddito imponibile «*nonché i versamenti e le imposte detraibili*», confermando le riprese nel resto.

4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso; a seguito del deposito di istanza di parte, la Corte all'adunanza del 17.12.2018 ha disposto la sospensione del processo ex art.6 comma 10 del d.l. n. 119 del 2018.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, nella parte in cui la motivazione, pur avendo ritenuto corretta la detrazione apportata dall'Amministrazione finanziaria nella misura del 38% rispetto al reddito presunto, poi accoglie la doglianza ex art.55 del d.P.R. n.633 del 1972 e, in dispositivo, dichiara detraibili i costi indicati in contabilità ai fini della determinazione del reddito imponibile «*nonché i versamenti e le imposte detraibili*», confermando le riprese nel resto.

Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente, - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - denuncia anche la intrinseca e insanabile contraddittorietà all'interno della motivazione a sostegno della sentenza impugnata, nei termini evidenziati al precedente motivo.

6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati. Innanzitutto nella fattispecie, in assenza di

presentazione della dichiarazione IVA e del modello unico per l'anno di imposta, legittimamente l'Amministrazione finanziaria ha proceduto all'accertamento induttivo, dal momento che l'art.55 cit. prevede: *«Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.»*.

Inoltre, è principio acquisito (cfr. Corte Cost. n. 225 del 2005) che, in presenza di accertamento induttivo, l'Amministrazione finanziaria debba ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.

7. Ciò premesso, sussiste innanzitutto un'intrinseca contraddittorietà non sanabile all'interno della motivazione espressa dalla CTR dal momento che prima a pag.3 della motivazione afferma essere *«corretta la deduzione forfettaria del 38% operata dall'ufficio, in quanto tale aliquota è prevista per attività analoghe a quella esercitata dal contribuente»* e, dunque, la determinazione induttiva dei costi. Successivamente, a pag. 4 della parte motiva, dichiara anche che, *«avendo il contribuente esibito in contabilità i dati relativi ai costi ed ai versa-*

^{attinenti}
menti *(alle imposte detraibili, di questi deve tenersi conto ai fini della determinazione del reddito imponibile)*».

La Corte osserva che, delle due, l'una sola è possibile, o è corretta la deduzione di costi forfettaria nella misura del 38% operata dall'Agenzia, o è corretta quella analitica sulla base delle scritture del contribuente.

8. Sussiste poi anche la contraddittorietà non sanabile tra la motivazione, perplessa nei termini dicotomici suddetti, e il dispositivo, in cui la CTR *«dichiara detraibili i costi indicati in contabilità ai fini della determinazione del reddito imponibile, nonché i versamenti e le imposte detraibili. Conferma nel resto»*. Il comando giudiziale non è eseguibile, non solo perché indeterminato nel suo generico richiamo alle *«imposte detraibili»* e alla contabilità di parte senza individuazione di cifre e misure dei costi, ma anche perché in motivazione aveva espressamente considerato corretta la deduzione degli stessi in misura forfettaria del 38%, non potendosi pensare che il giudice d'appello volesse sommare la una agli altri, in assenza di analitica motivazione che ne spieghi le ragioni, la misura, l'esistenza, l'inerenza.

9. L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento del terzo, in cui la violazione di legge si appunta proprio sulla mancata dimostrazione dell'inerenza dei costi analitici esibiti.

10. La decisione va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo motivo, con rinvio alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Messina, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa

composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.


Così deciso in Roma il 25 novembre 2021

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 06 APR. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchia



Biagio Virgilio

